

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 75-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COVI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

GIOVANNI DI BENEDETTO

per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale; agli articoli 61, n. 7, 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659

(concussione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 5 gennaio 1993

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 5 dicembre 1992 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Di Benedetto per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale; agli articoli 61, n. 7, 81, capoverso, 110, 319, 319-bis del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

In data 5 gennaio 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 12 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 25 gennaio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 24 febbraio, 9, 10 e 11 marzo 1993.

Il senatore Di Benedetto - che aveva già fornito delle memorie scritte - è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 24 febbraio 1993.

Le imputazioni, rispetto alle quali il procuratore della Repubblica del tribunale di Pordenone chiede di essere autorizzato a procedere nei confronti del senatore Di Benedetto, riguardano tre episodi che sarebbero avvenuti in pendenza dell'esercizio da parte sua del mandato di assessore regionale alla viabilità della regione Friuli Venezia Giulia e che sarebbero consistiti:

a) nell'aver richiesto e ricevuto denaro da alcuni professionisti per il tramite di Gianfrancesco Giorgi e di Giorgio Garlato; in particolare richiedeva e riceveva la somma di circa 32.500.000, il tutto con l'implicita ed in parte esplicita minaccia che, ove la somma (corrispondente sempre al 5 per cento del valore della parcella) non fosse stata pagata, ne sarebbe derivato un

danno ai detti professionisti nei rapporti con l'ente effettivamente (spa BONIFICA e spa Autovie Servizi) committente, sia con riferimento al complesso dei contratti pubblici che essi avevano e avrebbero avuto con l'ente regionale e sia con riferimento al contratto di natura privatistica che essi andavano di lì a poco a sottoscrivere, contratto che egli aveva caldeggiato e successivamente minacciato di non far assegnare, in tal modo esorbitando ed abusando del suo pubblico ufficio, ed inoltre, per avere, riferito al Garlato che egli stesso aveva fatto il nome suo e quello del collega Bordugo alla spa Autovie Servizi, in relazione ad un progetto di massima sulla strada statale 251, abusato dei suoi poteri e della sua qualità e conseguentemente indotto lo stesso professionista a corrispondergli nuovamente la percentuale a suo tempo imposta (e comunque per aver in tal modo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a pervenire ad identico risultato, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla propria volontà). Tali circostanze di fatto integrerebbero il delitto previsto e punito dagli articoli 81 capoverso e 317 codice penale;

b) nell'aver con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con alcuni professionisti pordenonesi (Giorgio Garlato, Gianfrancesco Giorgi, Alessandro Tedeschi, Ivano Bordugo, Giulio Fausti) ricevuto dal Giorgi e dal Garlato la somma complessiva di lire 108 milioni circa per compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio; in particolare tale denaro riceveva per avere, in violazione dell'articolo 97 Cost., proceduto alla individuazione ed alla scelta del nominativo dei professionisti, o comunque per aver indotto a ciò la Giunta regionale. Con l'aggravante dell'aver avuto i fatti per oggetto la stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione cui egli - pubblico ufficiale - faceva parte. Tali circostanze di fatto integrerebbero il delitto previsto e punito

dagli articoli 61, n. 7, 81 capoverso, 110, 319, 319-bis del codice penale;

c) nel ricevere in tempi diversi la somma complessiva di oltre lire 140 milioni dalla srl TOP SERVICE e dalla srl STA 90, per il tramite di Gianfrancesco Giorgi e Giorgio Garlato, senza che ciò risultasse dai bilanci delle società occultamente erogatrici e senza che contributi fossero stati ufficialmente deliberati dai competenti organi delle società. Tali circostanze di fatto integrerebbero il delitto previsto e punito dagli articoli 81 del codice penale, 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659.

L'indagine sui fatti di cui ai soprariportati capi di imputazione ha tratto origine da una intercettazione telefonica, sull'utenza intestata allo studio dell'architetto Giorgio Garlato di Pordenone, di una conversazione intervenuta tra costui e tale Paolo Quirini, seguita da un'intercettazione fra presenti all'interno di un ristorante durante un pranzo sempre tra il Garlato e il Quirini.

A seguito di tali intercettazioni il G.I.P. di Pordenone emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'architetto Garlato, che dopo qualche giorno di detenzione si dichiarava disponibile a rendere testimonianza.

Nella deposizione l'architetto Garlato dichiarava di essere socio di uno studio tecnico associato con l'ingegner Giorgi e con l'ingegner Tedeschi di Pordenone che, unitamente ad altri professionisti (ing. Fausti ed ing. Bordugo), aveva ottenuto incarichi di progettazione di strade, comportanti onorari professionali di notevole importo da parte della regione Friuli-Venezia Giulia o di imprese risultate aggiudicatrici dei lavori, ma di aver dovuto sottostare alla pretesa dell'assessore regionale alla viabilità Di Benedetto della corresponsione di una percentuale (in un caso del 10 per cento, in un altro del 5 per cento) sulle somme che detti tecnici avrebbero percepito. Collettore delle tangenti pretese dal Di Benedetto era l'ingegner Giorgi che si incaricava altresì dei relativi versamenti. La deposizione del Garlato veniva in linea di massima confermata, pur con qualche imprecisione,

dagli altri professionisti interessati alla vicenda, dei quali nessuno peraltro dichiarava di aver avuto rapporti personali e diretti con l'assessore Di Benedetto, mentre lo stesso Giorgi dichiarava di essere stato lui a condurre le trattative con il medesimo così come di essere stato lui a versargli le somme costituenti le tangenti.

Il senatore Di Benedetto ha presentato una ponderosa memoria nella quale sostiene che la domanda di autorizzazione a procedere è inficiata da volontà di personale persecuzione nei suoi confronti, e ha indicato quali elementi dimostrativi di tale volontà persecutoria le seguenti circostanze e considerazioni che si riferiscono sinteticamente:

le modalità secondo le quali le indagini sono state avviate, nell'inesistenza di una specifica *notitia criminis*, attraverso l'utilizzazione di intercettazioni, dapprima telefonica e poi ambientale, di conversazioni intercorse tra l'architetto Garlato e Paolo Quirini, persona già dichiarata fallita e con precedenti penali, che avrebbe avuto nella vicenda il ruolo di agente provocatore; la possibilità che l'intercettazione ambientale sia inficiata da artifici che ne avrebbero accompagnato l'esecuzione, artifici dei quali è stata omessa la rappresentazione nel verbale della polizia tributaria;

le violazioni del segreto istruttorio hanno alimentato una violenta campagna di stampa sui giornali locali;

la forma della domanda di autorizzazione a procedere che svelerebbe un eccesso accusatorio sia nella rappresentazione dei fatti sia nella loro valutazione sia nella loro qualificazione giuridica.

Circostanze e considerazioni sulla base delle quali sarebbe stato probabilmente arduo concludere per l'affermazione del dedotto intento persecutorio, se nel corso della discussione in Giunta non fosse emerso un elemento di indubbia gravità. Il senatore Di Benedetto ha infatti allegato alla propria memoria difensiva una perizia giurata, eseguita a sua richiesta, dalla quale appare che il processo verbale della polizia tributaria, descrittivo della intercettazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ambientale eseguita nel bar-ristorante Centrale di Pordenone, sarebbe affetto da falsità in quanto una delle microspie sarebbe stata addosso al signor Quirini; fatto questo che invece non risulta dal verbale della polizia tributaria, secondo il quale le microspie erano invece portate da agenti della polizia tributaria incaricati della intercettazione ambientale.

Tale circostanza che, in un primo momento il senatore Di Benedetto, con telegramma 23 febbraio 1993 diretto al presidente della Giunta, invitava a tenere riservata insieme con il contenuto della memoria che prospettava il falso, è stata alla fine denunciata dallo stesso senatore Di Benedetto al procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste, inviandogli copia della memoria depositata presso la Giunta corredata dai documenti ad essa allegati, tra i quali la suindicata perizia che chiama in causa l'eventuale ruolo provocatore svolto dal signor Quirini, di cui la Guardia di Finanza avrebbe omesso di dare atto commettendo sostanzialmente un falso.

Tale assunzione di responsabilità in ordine ad una circostanza, di tanta gravità quale sarebbe quella di un falso commesso nel corso delle indagini da parte della polizia tributaria, ed indubbiamente rilevante - se ne sarà accertata la rispondenza a verità - ai fini della sussistenza del *fumus persecutionis*, ha indotto la Giunta a ritenere che nella fattispecie l'autorizzazione a procedere debba essere negata.

Per queste ragioni, la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato a maggioranza:

a) di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere;

b) di proporre (nel caso in cui l'Assemblea respingesse la precedente proposta di diniego della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale.

Covi, relatore